

## **REGOLAMENTO PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAUNITUS"**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità di accesso, uso, gestione e vigilanza dell'impianto sportivo universitario denominato "PalaUnitus", di proprietà dell'Università degli Studi della Tuscia, gestito direttamente dall'Ateneo attraverso la struttura organizzativa competente individuata dagli Organi di governo e dagli atti organizzativi interni.
2. L'impianto comprende il campo polivalente per la pratica della pallavolo e della pallacanestro, la sala pesi, la parete di arrampicata, nonché gli spogliatoi, i servizi igienici, i locali di supporto e gli ulteriori spazi accessori.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, accedono all'impianto o ne fanno uso.

### **Art. 2**

#### **Finalità e gestione diretta**

1. Il PalaUnitus è destinato prioritariamente allo svolgimento di attività istituzionali, didattiche, sportive, motorie, ricreative e promozionali dell'Ateneo.
2. L'uso dell'impianto deve essere improntato a criteri di sicurezza, corretta conservazione dei beni, razionale organizzazione degli spazi e rispetto della funzione pubblica del servizio reso.
3. L'Università assicura la gestione diretta del PalaUnitus, definendo con propri atti la struttura responsabile della gestione amministrativa e tecnica dell'impianto, le modalità di uso, i protocolli di sicurezza, nonché i criteri di programmazione, coordinamento e controllo.

### **Art. 3**

#### **Soggetti ammessi e ordine di priorità**

1. L'accesso e l'uso dell'impianto sono consentiti, secondo le modalità stabilite dall'Ateneo, agli studenti, al personale docente e ricercatore, al personale tecnico-amministrativo e, ove autorizzati, a soggetti esterni, enti, associazioni o gruppi organizzati.
2. Nell'assegnazione degli spazi e delle fasce orarie è riconosciuta priorità, nell'ordine: a) alle attività istituzionali, didattiche e promozionali direttamente organizzate o autorizzate dall'Ateneo;

b) alle attività rivolte alla comunità universitaria; c) alle attività di soggetti esterni compatibili con la destinazione dell'impianto e con la programmazione dell'Ateneo.

3. L'ammissione di soggetti esterni è subordinata a specifica autorizzazione o a convenzione formalmente approvata, alla preventiva individuazione del referente responsabile dell'attività, nonché al rispetto delle condizioni assicurative, sanitarie e organizzative previste dall'Ateneo.

#### **Art. 4**

##### **Accesso all'impianto**

1. L'accesso è consentito esclusivamente nei giorni, negli orari e secondo le modalità stabiliti dall'Ateneo, anche mediante sistemi di prenotazione, registrazione, identificazione personale, verifica del titolo di accesso e, ove previsto, tesseramento o altra procedura di accreditamento.

2. Non è consentito l'accesso alle aree sportive in assenza di titolo autorizzativo, fuori dagli orari assegnati o in difformità rispetto alla destinazione d'uso degli spazi.

3. L'accesso alle aree di attività sportiva è riservato agli utenti impegnati nelle attività, al personale di servizio, ai tecnici, agli istruttori e agli ulteriori soggetti espressamente autorizzati.

4. L'Ateneo può subordinare l'ingresso all'esibizione di documento identificativo, ricevuta di prenotazione, tessera o altro titolo abilitante, nonché alla sottoscrizione di moduli di presa visione del Regolamento, di informative e di eventuali liberatorie nei limiti consentiti dall'ordinamento.

#### **Art. 5**

##### **Titolo di accesso, copertura assicurativa e minori**

1. L'uso del PalaUnitus è subordinato al possesso del titolo di accesso individuato dall'Ateneo per la specifica categoria di utenza e per la specifica attività, nonché, ove previsto, alla copertura assicurativa o al tesseramento richiesti dagli atti organizzativi attuativi.

2. Per le attività svolte da soggetti esterni, enti, associazioni o gruppi organizzati, l'autorizzazione o la convenzione devono individuare il soggetto responsabile dell'attività, la copertura assicurativa, le condizioni di sicurezza, l'eventuale presenza di istruttori qualificati e ogni altro adempimento richiesto dall'Ateneo.

3. L'accesso dei minori è consentito esclusivamente nell'ambito di attività autorizzate dall'Ateneo o da esso approvate e, comunque, secondo le modalità definite negli atti organizzativi attuativi, con previsione del consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, ove necessario, e della presenza del soggetto responsabile dell'attività o dell'accompagnatore richiesto.

## **Art. 6**

### **Doveri generali degli utenti**

1. Gli utenti sono tenuti a osservare il presente Regolamento nonché le disposizioni impartite dal personale incaricato e ogni ulteriore misura organizzativa o di sicurezza adottata dall'Ateneo.
2. Gli utenti devono tenere comportamenti improntati a correttezza, rispetto delle persone, tutela dell'incolumità, salvaguardia del decoro dei luoghi e diligente uso delle attrezzature e degli impianti.
3. È fatto divieto di attuare condotte idonee a pregiudicare la sicurezza, la regolare fruizione degli spazi o la conservazione delle strutture.

## **Art. 7**

### **Divieti generali**

1. All'interno del PalaUnitus è vietato fumare, introdurre o consumare bevande alcoliche o sostanze illecite, accedere con calzature non idonee agli spazi sportivi, introdurre oggetti pericolosi, utilizzare impropriamente i dispositivi di sicurezza, accedere ai locali tecnici o alle aree riservate al personale, nonché tenere comportamenti offensivi, minacciosi o discriminatori.
2. È inoltre vietato qualunque uso dell'impianto non conforme alla sua destinazione o non previamente autorizzato dall'Ateneo.

## **Art. 8**

### **Prenotazione, assegnazione e disponibilità degli spazi**

1. L'uso degli spazi può avvenire in forma programmata, occasionale oppure nell'ambito di corsi o attività organizzate dall'Ateneo o da soggetti autorizzati.
2. Le modalità di prenotazione, i criteri di assegnazione, le priorità, gli eventuali limiti di uso, le condizioni di disdetta, i titoli di accesso, le tariffe e le categorie di utenza sono definiti con disciplinare operativo adottato dall'Ateneo, di norma con provvedimento del Direttore Generale o dell'organo competente.
3. L'Ateneo si riserva la facoltà di modificare il calendario, sospendere temporaneamente l'uso degli spazi o revocare assegnazioni già disposte per motivate esigenze istituzionali, manutentive, organizzative o di sicurezza.
4. In caso di uso da parte di soggetti esterni, il provvedimento autorizzativo o la convenzione disciplina anche responsabilità, vigilanza, modalità di accesso, eventuale presenza di personale tecnico e obblighi di ripristino degli spazi.



## **Art. 9**

### **Campo polivalente**

1. Il campo polivalente è destinato esclusivamente alle discipline sportive compatibili con la configurazione tecnica dell'impianto e con le attrezzature installate.
2. L'accesso al campo è consentito unicamente con abbigliamento sportivo adeguato e calzature idonee per superfici indoor.
3. Gli utenti sono tenuti a rispettare il turno assegnato, a utilizzare con diligenza le attrezzature e a ripristinare l'ordine degli spazi al termine dell'attività.

## **Art. 10**

### **Sala pesi**

1. L'accesso alla sala pesi è consentito esclusivamente agli utenti autorizzati e, ove previsto, previa prenotazione, previo accreditamento o sotto la supervisione del personale incaricato o di istruttori qualificati individuati dall'Ateneo.
2. Le attrezzature devono essere utilizzate esclusivamente secondo la loro destinazione funzionale e nel rispetto delle indicazioni tecniche e organizzative impartite dal personale.
3. Gli utenti sono tenuti a utilizzare abbigliamento adeguato, scarpe pulite destinate all'uso indoor, asciugamano personale per le superfici di contatto, nonché a riporre gli attrezzi negli appositi spazi al termine dell'uso.
4. È vietato manomettere i macchinari, utilizzare attrezzature in modo improprio, occupare inutilmente le postazioni o permanere nella sala in condizioni psicofisiche incompatibili con l'attività.

## **Art. 11**

### **Parete di arrampicata**

1. L'uso della parete di arrampicata è consentito esclusivamente nell'ambito di attività autorizzate e secondo le modalità definite dal responsabile tecnico o dal personale qualificato incaricato.
2. L'accesso è riservato agli utenti preventivamente formati ovvero assistiti da istruttori o tecnici qualificati, secondo quanto stabilito dai protocolli interni, dai piani di emergenza e dalle istruzioni di sicurezza, con uso dei soli dispositivi e delle sole attrezzature autorizzate dall'Ateneo.
3. L'attività deve svolgersi nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, con corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature autorizzate.
4. È vietato utilizzare la parete in assenza di autorizzazione, senza la supervisione prescritta, con attrezzature personali non consentite o sostando nelle aree di caduta.

## **Art. 12**

### **Spogliatoi, servizi e custodia degli effetti personali**

1. Gli spogliatoi e i servizi igienici sono destinati esclusivamente alle esigenze connesse alla pratica sportiva e devono essere utilizzati con correttezza, ordine e diligenza.
2. Gli eventuali armadietti devono essere utilizzati limitatamente al tempo necessario allo svolgimento dell'attività.
3. L'Ateneo non risponde di furti, smarrimenti o danneggiamenti di beni lasciati incustoditi all'interno dell'impianto, salvo i casi di dolo o colpa imputabili all'Ateneo o al personale addetto secondo la normativa vigente.

## **Art. 13**

### **Sicurezza, segnalazioni e responsabilità**

1. Gli utenti sono tenuti a osservare la segnaletica, i piani di emergenza, i protocolli di sicurezza, le disposizioni impartite in materia di evacuazione, prevenzione e sicurezza, nonché le indicazioni relative all'ubicazione e all'uso dei presidi di primo soccorso e del defibrillatore automatico esterno, ove presente.
2. Guasti, anomalie o situazioni potenzialmente pericolose devono essere immediatamente segnalati al personale incaricato.
3. Chiunque cagioni danni a persone, strutture, impianti o attrezzature per uso improprio, condotta negligente o violazione del presente Regolamento è tenuto al risarcimento secondo le norme vigenti.
4. Resta ferma la responsabilità individuale dell'utente per i danni derivanti da condotte imprudenti o dall'inosservanza delle prescrizioni applicabili.
5. L'Ateneo adotta appositi protocolli interni in materia di gestione delle emergenze, primo soccorso, uso dei dispositivi salvavita, registrazione degli infortuni e segnalazione degli eventi avversi, secondo la normativa vigente e in relazione alle caratteristiche dell'impianto e delle attività svolte.

## **Art. 14**

### **Vigilanza e poteri del personale incaricato**

1. L'Ateneo assicura la vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento mediante il personale incaricato della gestione e del controllo dell'impianto, nonché mediante gli ulteriori soggetti formalmente individuati per specifiche funzioni tecniche, organizzative o di sicurezza.



2. Il personale addetto, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, può impartire disposizioni organizzative e di sicurezza, richiamare gli utenti, segnalare violazioni, sospendere temporaneamente attività non conformi alle prescrizioni di sicurezza e, nei casi previsti, disporre l'immediato allontanamento dall'impianto, ferma restando la successiva adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 15**

#### **Requisiti sanitari**

1. L'accesso alle attività sportive è subordinato, in relazione alla tipologia di attività svolta, alla presentazione della certificazione medica o della documentazione sanitaria richiesta dalla normativa vigente, dai regolamenti sportivi applicabili e dagli atti organizzativi interni dell'Ateneo.
2. Ciascun utente risponde della veridicità delle dichiarazioni rese e della sussistenza dei requisiti di idoneità alla pratica sportiva.
3. Gli atti organizzativi attuativi disciplinano le modalità di acquisizione, verifica, validità temporale e conservazione della documentazione sanitaria, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 16**

#### **Corrispettivi e agevolazioni**

1. L'uso dell'impianto può essere gratuito ovvero soggetto al pagamento di tariffe, contributi o corrispettivi determinati dall'Ateneo con separato provvedimento adottato dall'organo competente, sulla base delle categorie di utenza, della tipologia di attività, della durata dell'uso e delle eventuali esigenze di supporto tecnico o organizzativo.
2. Le eventuali agevolazioni, esenzioni o differenziazioni tariffarie sono stabilite con riferimento alle categorie di utenza e alle tipologie di attività ammesse.

### **Art. 17**

#### **Misure conseguenti alle violazioni**

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento può comportare, in relazione alla gravità dei fatti, il richiamo verbale, l'allontanamento immediato, la sospensione temporanea dell'accesso o la revoca dell'autorizzazione all'uso dell'impianto. I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati dall'Ateneo secondo le competenze interne e, ove non ricorrano ragioni di urgenza o di sicurezza immediata, previa comunicazione degli addebiti e assegnazione di un termine per eventuali osservazioni.



2. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, amministrative, disciplinari e penali previste dall'ordinamento.

### **Art. 18**

#### **Trattamento dei dati personali e videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali degli utenti avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, delle informative rese dall'Ateneo e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione.
2. L'eventuale uso di sistemi di videosorveglianza è ammesso esclusivamente per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, con adeguata cartellonistica, informativa, limitazione dei tempi di conservazione e, ove applicabile, nel rispetto della disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori.

### **Art. 19**

#### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti e gli atti interni dell'Ateneo in materia, ivi compresi gli atti organizzativi e i disciplinari attuativi adottati dagli organi competenti.